



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n. 6959/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III e II Commissione
Consiliare Permanente

Alla Giunta regionale della Campania
Settore rapporti e collegamenti con il Consiglio
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Tutela e valorizzazione di locali storici, negozi storici e botteghe d’arte”
(R.G. n. 346)**

Ad iniziativa del Cons. L. Schifone.
Depositata il 28 marzo 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **11** MAG. 2012

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Alla Segreteria Generale
Tede

Prot. n° 19 del 27/03/2012

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0006959/A

Del 28/03/2012 10.31.03
Da CR A SERASS

Oggetto: Proposta di Legge "Tutela e valorizzazione di locali storici, negozi storici e botteghe d'arte"

Si trasmette in allegato, la proposta di legge di cui all'oggetto, a firma del Consigliere Luciano Schifone.

Napoli 27.03.2012

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 346

Luciano Schifone

Secr. Assente
27/03/12



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0006959/A

Del 28/03/2012 10.31.03
Da CR A SERASS

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“TUTELA E VALORIZZAZIONE DI LOCALI STORICI, NEGOZI STORICI
E BOTTEGHE D’ARTE”**

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Schifone



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

In Campania è presente un patrimonio storico e culturale testimoniato da locali di vario genere, per lo più cinema, teatri, ristoranti, caffè, librerie, ma anche strutture diverse che rappresenta una ricchezza da valorizzare non solo a fini turistici, ma anche per un dovere della memoria. Si tratta di negozi e botteghe storiche, che hanno segnato un periodo di vita del territorio o che sono appartenuti ad una generazione come luoghi di svolta per abitudini e comportamenti. Questi locali, qualora abbiano mantenuto fondamentalmente arredi, strutture e configurazioni originarie, sono certamente da tutelare, insieme alle tradizioni, o da recuperare, qualora abbiano cessato la propria attività o siano a rischio di chiusura.

E' auspicabile, in tal senso, che la Regione Campania, già impegnata da tempo a sostegno delle attività di promozione dei Beni Culturali, con incentivi in diversi settori, si attivi anche a sostegno dei negozi e delle botteghe storiche. La presente proposta di legge si prefigge di tenere vivo questo patrimonio, innanzitutto come strumento di conoscenza, attraverso il censimento di quanto, localmente, è ancora possibile salvaguardare o, comunque, recuperare. E si tratta di una proposta quanto mai attuale, constatando che il particolare momento di recessione economica sta mettendo a rischio, soprattutto nella città di Napoli, la sopravvivenza di locali e negozi storici e di botteghe d'arte, le cui attività sono "asfissiate" dai costi altissimi dei fitti e della manutenzione. Attraverso l'apposizione di un vincolo di destinazione degli edifici ed immobili o di un vincolo contrattuale risarcitorio, locali storici, negozi storici e botteghe d'arte segnalate dai Comuni potranno entrare a far parte di questo patrimonio culturale da mettere "sotto tutela", le cui strutture fanno parte di un contesto che è la cornice dentro la quale ci muoviamo ed affondiamo le nostre radici. La legge in questione prevede la concessione di contributi a fondo perduto, previa costituzione di un vincolo sugli immobili e delle necessarie garanzie di mantenimento della destinazione d'uso.



Consiglio Regionale della Campania

Osservando nel dettaglio il progetto di legge:

l'articolo 1 indica le finalità del progetto di legge, cioè l'individuazione, promozione e valorizzazione degli esercizi commerciali che hanno valore storico, artistico o ambientale o che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale del territorio regionale;

l'articolo 2 riguarda il censimento e relativa classificazione in locali storici, negozi storici e botteghe d'arte da parte dei Comuni e le procedura di adozione ed approvazione della Regione;

l'articolo 3 prevede la promozione dell'attività di censimento sul territorio regionale ed il coinvolgimento dei Comuni con i quali è ripartito il contributo previsto dalla presente legge;

l'articolo 4 regolamenta la concessione dei contributi, prevedendo da parte della Regione finanziamenti in conto capitale per la spesa di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali storici, negozi storici e botteghe d'arte, dei relativi arredi e strumenti di lavoro; finanziamenti per spese connesse all'aumento del canone di locazione entro i limiti di una ragionevole compatibilità con i valori di mercato;

l'articolo 5 prevede la promozione di interventi di recupero e tutela con l'assegnazione di risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa;

l'articolo 6 stabilisce un vincolo di destinazione d'uso di dieci anni, ai fini dell'erogazione dei contributi, per gli immobili nonché per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi esterni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento;

l'articolo 7 determina l'assegnazione di un logo da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante, la dicitura "Regione Campania- la tipologia storica ed il comune di appartenenza";

l'articolo 8 contiene la norma finanziaria relativa al progetto di legge



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La presente legge si propone di tutelare e valorizzare gli esercizi commerciali in attività che, rivestano valore storico, artistico, ambientale, che, in ogni caso, possano essere qualificati come locali storici, negozi storici e botteghe d'arte, e che costituiscono testimonianza storica, culturale o tradizionale.
2. La Regione Campania, al fine di salvaguardare gli esercizi di cui al comma 1 promuove con i Comuni di appartenenza iniziative tese alla individuazione e valorizzazione di tali esercizi e al sostegno delle relative attività.

ATTIVITÀ LEGGE
REG. GEN. N. 346



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 2

(Censimento ed elenco regionale dei locali storici, negozi storici, e botteghe d'arte)

1. La Regione istituisce, con le modalità previste dai commi successivi, l'elenco regionale dei locali storici, dei negozi storici e delle botteghe d'arte, previo apposito censimento.
2. Sono da considerarsi:
 - a) Locali storici gli immobili di particolare pregio architettonico in edifici di almeno cinquant'anni tutelati da vincolo apposto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali;
 - b) Negozi storici le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e nello stesso genere merceologico;
 - c) Botteghe d'arte le attività artigianali dedite alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e restauro di oggetti di antiquariato o da collezione;
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali storici, negozi storici e botteghe d'arte.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione adotta il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni relative, in particolare:
 - a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività svolta;
 - b) inventario degli arredi e degli strumenti di lavoro ed il loro stato di conservazione;
 - c) datazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - d) cronistoria dell'attività commerciale e/o artigianale.
5. I Comuni, entro i novanta giorni successivi individuano, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale, i locali storici, negozi storici e botteghe d'arte, presenti sul proprio territorio ed inviano il relativo elenco alla Regione.



Consiglio Regionale della Campania

6. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai comuni, provvede:
 - a) al censimento sulla base della scheda e delle metodologie di cui al comma 4, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri di cui al comma 3 della individuazione da parte dei comuni degli stessi locali storici, negozi storici e botteghe d'arte;
 - b) all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici, dei negozi storici e delle botteghe d'arte con deliberazione della Giunta regionale ed alla relativa pubblicazione sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Campania).

7. L'inserimento negli elenchi di cui al comma 1 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico, e/o negozio storico, e/o bottega d'arte.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 3

(Promozione dell'attività di censimento)

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto dalla presente legge



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 4

(Interventi di recupero, valorizzazione e sostegno delle attività)

- 1.** La Regione interviene per il recupero e la valorizzazione di locali storici, negozi storici e botteghe d'arte inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'Art 2 e per il sostegno della relativa attività, concedendo, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio, i seguenti finanziamenti:
 - a) contributi in conto capitale per la spesa di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali storici, negozi storici e botteghe d'arte, , dei relativi arredi e strumenti di lavoro;
 - b) contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione entro i limiti di una ragionevole compatibilità con i valori di mercato;

- 2.** I contributi di cui al comma 1, lettera a), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e lettera b), sono concessi soltanto in caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.

- 3.** Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'Art 3 o i proprietari o i gestori di locali storici, negozi storici e botteghe d'arte;

- 4.** La Regione Campania, per i fondi di cui al comma 1 lettera a) può attivare misure previste dai Programmi Operativi dei fondi Fesr e partecipa alla spesa sostenuta dai proprietari o dai gestori con un contributo fino al 50% delle spese effettivamente sostenute e comprovate, comunque non superiore al limite "de minimis" previsto per i fondi Europei.





Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 5

(Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 la Giunta regionale può assegnare risorse ai comuni sulla base di appositi programmi di spesa.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 6

(Vincoli di destinazione d'uso)

- 1.** I locali storici, negozi storici e botteghe d'arte per le quali sono stati concessi i finanziamenti previsti dall'Art 3 sono vincolati per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi esterni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui allo stesso articolo 2.
- 2.** I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto da soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobili, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari degli immobili, se diversi dai beneficiari stessi.
- 3.** Qualora venisse meno il rispetto del vincolo di cui al comma 1, il beneficiario del contributo dovrà rifondere la somma ricevuta, gravata degli interessi legali.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 7 (Attribuzione del logo)

- 1.** I locali storici, negozi storici e botteghe d'arte iscritti negli elenchi di cui all'Art 2 si avvalgono di un logo predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria, recante, la dicitura "Regione Campania- la tipologia storica ed il comune di appartenenza".
- 2.** L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'Art 2.
- 3.** L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero all'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 5000,00.



Consiglio Regionale della Campania

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, sono istituiti nel Bilancio regionale di previsione, riferita ai Beni Culturali, i seguenti capitoli di spesa:

- a) “Spese per il censimento dei locali storici, negozi storici e botteghe d’arte”;
- b) “Contributi per la tutela, il sostegno e la valorizzazione delle attività nei locali storici, negozi storici e botteghe d’arte.

2. Per la copertura finanziaria degli interventi previsti si provvederà con apposito stanziamento di Bilancio per l'esercizio finanziario 2013



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico-finanziaria

La copertura finanziaria prevista per l'attuazione della presente proposta di legge sarà stabilita nella Legge di Bilancio della Regione Campania